

Codice A1409A

D.D. 27 dicembre 2018, n. 950

Approvazione del Piano regionale per le emergenze di tipo epidemico.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

1. di approvare il “Piano regionale per le emergenze di tipo epidemico”, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, quale strumento con cui vengono definite le figure, i relativi compiti e le responsabilità per l’attuazione delle misure di emergenza di carattere generale e comuni a tutte le patologie trasmissibili degli animali.
2. di demandare, attraverso ulteriori atti determinativi dirigenziali, l’approvazione di indicazioni operative inerenti patologie epidemiche non considerate dai Manuali Operativi Nazionali, nel caso in cui la situazione sanitaria regionale lo rendesse necessario.
3. di dare atto che le attività previste negli allegati alla presente Determinazione ricadono tra quelle finanziate con il riparto del fondo Sanitario e, pertanto, non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013.

Il Dirigente del Settore
Gianfranco CORGIAT LOIA

Il funzionario estensore
Luca Picco

Allegato



ASSESSORATO ALLA SANITA'

PIANO REGIONALE PER LE EMERGENZE DI TIPO EPIDEMICO

INDICE

Ambito Applicativo.....	pag. 3
Unità di Crisi	pag. 4
Procedure.....	pag. 4
Sospetto di infezione	pag. 4
Adempimenti in attesa di conferma ufficiale del focolaio	pag. 7
Conferma ufficiale del focolaio.....	pag. 10
Interventi in azienda infetta.....	pag. 10

AMBITO APPLICATIVO

I contenuti del Piano regionale fanno riferimento a quanto riportato nel Piano Nazionale per le Emergenze di Tipo Epidemico, al quale si rimanda per tutto quanto non espressamente indicato; alcune sezioni del presente Piano inoltre sono frutto di integrazioni ed adattamenti del Piano nazionale ad aspetti peculiari dell'organizzazione regionale .

Unitamente alle procedure comuni a tutti i casi di emergenza epidemica, vengono definiti la composizione, i compiti e le funzioni delle entità coinvolte sul territorio piemontese.

Per quanto attiene le misure specifiche da adottare in occasione di focolai di Influenza Aviaria (IA), Afta epizootica (AE), Peste Suina Classica (PSC) e Africana (PSA) e Malattia Vescicolare del Suino (MVS), si rimanda ai contenuti specifici dei Manuali Operativi Nazionali.

UNITA' DI CRISI

Sul territorio regionale la gestione delle emergenze di tipo epidemico è affidata a specifiche Unità di Crisi, costituite in seno alle singole ASL competenti per territorio (Unità di Crisi Locale – UCL), coordinate da un'Unità di Crisi Regionale (UCR) istituita presso la Regione Piemonte, Direzione Sanità, Settore Prevenzione e Veterinaria.

Il Responsabile dell'Unità di Crisi Regionale è il titolare del Settore Prevenzione e Veterinaria, che può integrarne la composizione, a seconda delle esigenze, con altri rappresentanti delle Istituzioni. Il Responsabile dell'Unità di Crisi Regionale stabilisce le attività previste sul territorio in ottemperanza delle direttive dell'Unità di Crisi Centrale.

Unità di crisi regionale (UCR)

E' composta da:

- responsabile del Settore Prevenzione e Veterinaria
- responsabile dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale

- Direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLV) o suo delegato
- responsabili delle Aree A e B delle ASL territorialmente competenti
- amministrativo regionale

In caso di insorgenza di focolaio l'UCR è integrata con

- il responsabile dell'UCL territorialmente competente
- il responsabile della sezione dell'IZSPLV territorialmente competente

Unità di crisi locale (UCL)

E' composta da:

- il responsabile del Dipartimento di Prevenzione (o un suo delegato) con funzioni di responsabile dell'UCL
- i responsabili delle aree A e B dei Servizi veterinari
- un rappresentante della sezione territoriale competente dell'IZSPLV
- un amministrativo dell'ASL

In fase ordinaria è compito del Servizio Veterinario dell'ASL individuare le risorse umane necessarie alla funzionalità operativa dell'UCL e alla realizzazione degli interventi necessari per il controllo e l'eradicazione delle malattie, in collaborazione con i PMPPV. Deve inoltre predisporre le procedure amministrative ed economiche per la gestione delle attività connesse ad una eventuale emergenza epidemica.

PROCEDURE

Le procedure contenute nel presente documento si applicano ai seguenti momenti:

- 1) sospetto di infezione
- 2) attività di indagine
- 3) conferma ufficiale di presenza di malattia
- 4) fase di risposta
- 5) fase di contenimento ed estinzione

1) SOSPETTO DI INFEZIONE

La segnalazione di **sospetto** di infezione può essere effettuata ad opera:

1. del titolare o responsabile dell'allevamento;
2. del Veterinario libero professionista di riferimento per l'allevamento in questione;
3. dal Servizio Veterinario dell'ASL.

Nel caso in cui i sintomi e/o lesioni riferibili a malattia epidemica vengano rilevati dalle figure di cui ai punti **1** e **2**, la **segnalazione del sospetto** dovrà essere comunicata al **Servizio Veterinario di competenza**, che attuerà i provvedimenti di seguito descritti.

Qualora la segnalazione di sospetto clinico venga effettuata ad opera del **Veterinario libero professionista** di riferimento per l'allevamento in questione, quest'ultimo è tenuto a produrre e a mettere a disposizione del Servizio Veterinario competente, una relazione scritta, riportante:

- le sue generalità;
- la data di rilevamento del sospetto;
- eventuali accertamenti di laboratorio effettuati e terapie praticate;
- la sintomatologia riscontrata sull'effettivo;
- l'elenco dettagliato degli allevamenti visitati prima e dopo l'ingresso nell'allevamento sospetto.

Il Veterinario ufficiale che ha ricevuto la segnalazione:

- acquisisce tutte le informazioni utili;
- impartisce per le vie brevi al titolare dell'allevamento le prime informazioni utili per ridurre il rischio di propagazione della possibile infezione;
- informa il Responsabile di Area di Sanità Animale dell'ASL competente.

Il **Responsabile dell'Area di Sanità Animale** dell'ASL competente:

a) avvisa:

- il Direttore del Dipartimento di Prevenzione;
- il Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte: 011.4321515 - 011.4324603;

- il Direttore Sanitario dell'Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta sede di Torino (011.2686308 – 348.4000999);
- il PMPPV competente per territorio: Alessandria (0131.306931- 335.7275255 – 335.7275255); Cuneo: (0171.381360 - 348.8030003 – 335.5479858); Novara (0321.374377 - 0321.374417 – 366.5647693); Torino: (011 5663189 – 335.7552025 – 335.7552022 – 335.7552024)

b) dispone:

- il sopralluogo nell'azienda da parte di un Veterinario dell'ASL e contestualmente avvisa l'IZSPLV e concorda l'eventuale necessità di coinvolgere un dirigente veterinario dell'IZSPLV nel sopralluogo (il sopralluogo deve essere effettuato sempre da almeno 2 veterinari);
- la raccolta di tutte le informazioni relative alla ubicazione, tipologia e consistenza dell'allevamento, con verifica dei dati anagrafici registrati in Banca Dati Nazionale.

Sopralluogo in allevamento sospetto infetto

Le dotazioni personali, i kit diagnostici, le modalità di accesso in allevamento e gli accertamenti sono quelli definiti dai Manuali operativi nazionali nel caso di sospetto di Influenza Aviaria, Afta Epizootica, Peste Suina Classica, Peste Suina Africana e Malattia Vescicolare del Suino.

Qualora il sospetto sia ritenuto fondato, il **Veterinario Ufficiale** (presente in allevamento), avvertito il Responsabile di Area A dell'ASL competente:

- effettua i prelievi diagnostici;
- pone l'azienda interessata sotto vincolo e controllo ufficiale;
- acquisisce la dichiarazione d'impegno del personale operante in azienda in merito alle misure da adottare per impedire la diffusione del contagio, acquisisce informazioni sulla movimentazione degli automezzi;
- raccoglie dati sugli animali morti, malati e sospetti infetti;
- avvia l'indagine epidemiologica;
- raccoglie dati sulle persone esposte e fornisce informazioni sul rischio di contagio.

ADEMPIMENTI IN ATTESA DELLA CONFERMA UFFICIALE DEL FOCOLAIO

In considerazione del fatto che questa fase coinvolge contemporaneamente l'ASL, il Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione, l'IZSPLV e i Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria (PMPPV), di seguito vengono indicati i rispettivi ambiti di intervento.

A) ASL

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione:

- attiva l'UCL;
- richiede l'intervento del PMPPV;
- avvisa il Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione, il Sindaco o i Sindaci dei comuni sede di focolaio, la Direzione della ASL (Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo), le Forze dell'Ordine;
- compila e trasmette in Regione il modello di Notifica previsto dai Manuali operativi regionali o nazionali. Sarà cura del Servizio regionale inserire nel Sistema Informativo Malattie Animali (SIMAN) .

Il Responsabile dell'UCL predispone:

- il piano d'azione (programmazione degli interventi di competenza e reperimento delle risorse necessarie);
- l'ordinanza di sequestro e abbattimento
- l'ordinanza di zona di protezione (se è compresa nell'ambito territoriale della sola ASL);
- l'ordinanza di zona di sorveglianza (se è compresa nell'ambito territoriale della sola ASL);
- completa l'indagine epidemiologica.

Il **Veterinario ASL** che ha effettuato il primo sopralluogo, con la collaborazione del PMPPV competente per territorio, effettua:

- il monitoraggio/vigilanza dell'allevamento sospetto infetto;
- lo svolgimento, in collaborazione con l'UCL e l'O.E., dell'indagine epidemiologica

- il censimento degli animali e dei prodotti da indennizzare

B) PMPPV territorialmente competente

- allestisce una stazione di disinfezione nei pressi dell'ingresso della azienda (zona filtro);
- acquisisce gli elementi per programmare l'estinzione del possibile focolaio e sulla base degli elementi raccolti predispone:
 - ✓ il piano di azione per lo spopolamento e bonifica dell'allevamento infetto con una stima approssimativa delle risorse necessarie;
 - ✓ una base logistica all'interno dell'allevamento;
 - ✓ il censimento dei materiali presenti in allevamento da distruggere

Per quanto attiene le operazioni di spopolamento e bonifica dell'allevamento infetto si fa riferimento agli specifici Manuali operativi nazionali.

C) SETTORE PREVENZIONE E VETERINARIA della Regione Piemonte

- informa l'Assessore Regionale alla Sanità;
- il responsabile del Settore Prevenzione e Veterinaria attiva l'Unità di Crisi Regionale (UCR)
- avvisa tramite e-mail tutte le AASSLL e i PMPPV del Piemonte;
- nel caso di patologie a carattere zoonosico, avvisa il Servizio Regionale di Epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle Malattie Infettive (SeREMI);
- avvisa le Forze dell'Ordine territorialmente competenti;
- inserisce il sospetto di focolaio sull'applicativo SIMAN di VETINFO, dandone contestuale comunicazione al Ministero della Salute;
- predispone l'atto ordinativo del Presidente della Giunta Regionale relativo all'istituzione della zona di protezione e della zona di sorveglianza (nel caso in cui siano coinvolte più di una ASL); verifica inoltre l'applicabilità in sede locale dell'estensione territoriale della zona di protezione e di sorveglianza, predisponendo cartine illustrative (in collaborazione con l'Osservatorio Epidemiologico c/o IZS PLVdA).
- verifica la disponibilità dell'Assessore e del Presidente della Giunta per la firma urgente;

- avvisa chi di competenza per la procedura urgente di predisposizione degli atti.

D) IZSPLV - OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO VETERINARIO

- Partecipa a sopralluoghi per aspetti clinici o aspetti tecnici legati a strutture o procedure di bonifica e disinfezione
- Esegue accertamenti clinici mirati alla diagnosi differenziale
- Esegue Necroscopie/Prelievi in sede autoptica presso i locali di sicurezza a rischio biologico dell'IZSPLV
- Esegue esami di laboratorio di prima istanza per indirizzare i protocolli diagnostici ai fini della diagnosi differenziale e presso i laboratori di competenza specialistica (nel caso di Peste Suina Africana i campioni devono essere inviati direttamente al Centro di Riferenza).
- In caso di conferma di laboratorio del sospetto su base clinica provvede a contattare il Centro di Riferenza Nazionale ai fini dell'invio dei campioni per la conferma diagnostica di II° istanza.
- Comunica conferma di laboratorio per sospetto di focolaio al Settore Veterinario della Regione Piemonte, all'ASL territoriale competente, all'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale e alla Direzione sanitaria dell'IZSPLV.
- I Responsabili dei laboratori dell'IZSPLV dove è avvenuta la diagnosi di prima istanza provvedono a trasmettere la conferma di focolaio al Settore Veterinario della Regione Piemonte, all'ASL territoriale competente, all'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale e alla Direzione dell'IZSPLV.
- L'Osservatorio Epidemiologico Regionale collabora con il Settore Veterinario della Regione Piemonte per la produzione della documentazione relativa agli allevamenti compresi nelle aree di protezione e sorveglianza
- L'Osservatorio Epidemiologico Regionale collabora con il Settore Veterinario della Regione Piemonte e l'ASL competente per il focolaio accertato per lo svolgimento dell'indagine epidemiologica, anche attraverso eventuali sopralluoghi nella fase successiva all'estinzione del focolaio, per stabilire l'origine dell'infezione e le correlazioni epidemiologiche

2) CONFERMA UFFICIALE DEL FOCOLAIO

La presenza della malattia è confermata:

- a. In caso di esito positivo degli esami di laboratorio (virologici, sierologici, colturali ecc.).
- b. In presenza di sintomi clinici o lesioni rilevate in sede di esame anatomico-patologico.
- c. In caso di correlazione epidemiologica con altri focolai della stessa patologia.

Il Settore Prevenzione e Veterinaria inserisce la conferma di focolaio sull'applicativo SIMAN di VETINFO, dandone contestuale comunicazione al Ministero della Salute.

PROVVEDIMENTI ORDINATIVI

Vengono emanati i provvedimenti di restrizione, secondo le seguenti competenze:

- **Sindaco** - Ordinanza di allevamento infetto e abbattimento di tutti gli animali presenti appartenenti alla o alle specie sensibili, distruzione delle carcasse e dei prodotti in azienda e bonifica sanitaria dell'azienda.
- **Direttore Generale ASL** (ovvero Direttore del Dipartimento di Prevenzione o Direttore dell'Area di Sanità Animale) - Ordinanza di zona di protezione e zona di sorveglianza (nel caso queste siano comprese nel territorio di **una sola ASL**);
- **Presidente della Giunta Regionale** – Ordinanza di zona di protezione e zona di sorveglianza (nel caso queste siano comprese nel territorio di **due o più ASL**).

INTERVENTI IN AZIENDA INFETTA (estinzione focolaio)

Il responsabile dell'UCL provvede ad inviare sul posto l'unità di intervento, composta da personale ASL e PMPPV, che avrà il compito di gestire le attività di estinzione del focolaio, secondo le seguenti fasi:

- ✓ Depopolamento allevamento (P.N.E.E. - Reg CE 1099/2009)
- ✓ Distruzione spoglie animali (P.N.E.E. - Reg. CE 1069/2009)
- ✓ Distruzione materiale non bonificabile (Manuali Operativi Nazionali)
- ✓ Pulizia, lavaggio, disinfezione - strutture, attrezzature (Manuali Operativi Nazionali)
- ✓ Stesura della relazione finale sull'attività svolta nel focolaio (Manuali Operativi Nazionali). Particolare attenzione va riservata all'effettuazione del censimento, al suo costante aggiornamento fino all'estinzione del focolaio, per disporre di tutti i dati utili alla redazione della relazione finale e per consentire la corretta

valutazione del valore commerciale degli animali ai fini dell'erogazione degli indennizzi per l'abbattimento (specie, razza, categoria, età, peso, caratteristiche specifiche che condizionano il valore commerciale dei capi debitamente documentate).

Prima di procedere alle attività di abbattimento e distruzione, l'UCL deve valutare il valore di mercato di animali, prodotti e sottoprodotti al fine di determinare, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali, l'indennizzo da corrispondere agli allevatori, (P.N.E.E. – L. 218/1988)

Aziende a contatto

Si applicano le misure indicate nei Manuali Operativi delle singole patologie.

Misure da applicare nelle zone di sorveglianza

Si applicano le misure riportate negli specifici Manuali operativi

Revoca dei provvedimenti di Zona di Protezione e Zona di Sorveglianza

Secondo le modalità e la tempistica prevista dai singoli manuali operativi

Ripopolamento dell'azienda sede di focolaio

Secondo le modalità e la tempistica prevista dai singoli manuali operativi